



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA

composta dai Signori magistrati:

Dott. Giancarlo De Filippis                      Presidente  
Dott. Barbara Del Bono                         Consigliere  
Dott. Augusta Massima Cucina                Consigliere rel.

riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. /2016 R.G., posta in  
deliberazione all'udienza collegiale del 25.05.2021 e vertente

**TRA**

**S.P.A.**

in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., Dott. ,  
rappresentata e difesa in virtù di procura allegata all'atto di appello dall'Avv.  
del Foro di , elettivamente domiciliata presso lo  
studio del medesimo in , alla Via , n. , in forza di  
procura generale alle liti conferita con atto a rogito Notaio di  
il 22.10.2007;

**APPELLANTE**

**E**

**S.R.L.**

**in persona del Liquidatore p.t.**

, **nonchè**

**E**

tutti elettivamente domiciliati in , Via , n.

(c/o Avv. ) in una con i loro procuratori Avv.ti

Emanuele Argento, rappresentati e difesi da questi ultimi in virtù di  
mandato facente parte integrante della comparsa di costituzione in appello;



## APPELLATI

## CONCLUSIONI DELLE PARTI

Come da ordinanza all'esito della camera di consiglio da remoto del 25.05.2021.

**OGGETTO:** Bancario. Appello proposto avverso la sentenza n. /2016 del Tribunale di Teramo del 27.04.2016, pubblicata il 28.04.2016.

## RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con la sentenza n. /2016 il Tribunale di Teramo, nell'ambito del procedimento civile iscritto al n. /2009 R.G. avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore della per l'importo di € 135.822,60, oltre interessi ed accessori, a carico di s.r.l.

, nonché dei fideiussori e , con riferimento ai rapporti di conto corrente bancario con aperture di credito e affidamenti nn. e , iniziati nel 1993, operativi fino al 30.06.2009 e garantiti da fideiussioni, tenuto conto anche della domanda riconvenzionale di ripetizione di indebito formulata, così provvedeva:

- a) accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto;
- b) accoglieva la domanda riconvenzionale proposta dagli opposenti;
- c) condannava pertanto la banca opposta al pagamento in favore degli opposenti della somma di € 956.828,10 (di cui € 337.649,71, già versate in corso di causa e di cui gli opposenti avevano avanzato domanda restitutoria, ed € 619.178,39 a titolo di ripetizione d'indebito per l'illegittima applicazione di interessi ultralegali, anatocismo, commissioni di massimo scoperto, valute e spese, ed usurarietà dei tassi di interesse), oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- d) condannava la banca opposta al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € , oltre accessori di legge;
- e) poneva definitivamente a carico della banca opposta le spese di CTU.

Nella sentenza il Giudice, tenuto conto della normativa in vigore al momento dell'apertura dei rapporti bancari di c/c, rilevava la mancanza in questi ultimi di una corretta pattuizione delle condizioni economiche, con la conseguenza che,





nella ricostruzione dei saldi: - dovevano essere applicati ai rapporti in esame, e per tutto l'arco dei rapporti, gli interessi sostitutivi ex art. 117 T.U.B.; - doveva essere esclusa ogni tipo di capitalizzazione degli interessi perché in contrasto con il principio che vieta l'anatocismo *tout court*; - doveva essere esclusa la C.M.S. ed ogni altro onere e/o competenza in quanto non pattuite; - dovevano essere esclusi gli interessi eccedenti le soglie usuarie ex L. n.108/96.

Nel proporre appello la \_\_\_\_\_ censurava la decisione del Primo Giudice per i seguenti motivi:

**1) Vizio di ultrapetizione. Error in procedendo ex art. 112 c.p.c..**

Il giudice - a dire di parte appellante - dopo avere accolto la domanda principale restitutoria, si era anche erroneamente pronunciato, in termini di accoglimento, sulla domanda riconvenzionale di ripetizione di indebito formulata però in via 'subordinata'.

**2) Omesso esame di allegazioni e prove di parte opposta**

Il Giudice - a dire di parte appellante - non aveva tenuto conto che, a seguito del deposito degli estratti conto analitici e dettagliati afferenti i conti correnti per cui è causa, gli oppositori non avevano formulato alcuna specifica contestazione sulle singole poste, sia, in linea capitale, che in punto di interessi, usura, anatocismo e violazione dell'art.117 T.U.B., ma si erano limitati ad insistere per l'ammissione di una CTU. La banca evidenziava come comunque fossero stati stabiliti convenzionalmente dalle parti tutti gli elementi che concorrevano a determinare la disciplina dei rapporti; come la banca si fosse adeguata a quanto prescritto dalla delibera CICR del 09.02.2000, applicando da tale data correttamente la capitalizzazione 'reciproca' degli interessi; come non fossero mai state sollevate contestazioni di sorta da parte degli oppositori agli estratti conto inviati; come le CMS fossero state oggetto di convenzione scritta tra le parti e comunque non potessero dirsi prive di causa; come le CMS non fossero da considerarsi rilevanti ai fini della normativa antiusura almeno fino al 31.12.2009; come, in caso di superamento dei tassi soglia, si doveva tenere conto che si trattava di usura sopravvenuta, e non pattizia (la banca evidenziava che la natura usuraria del tasso andava infatti verificata con riferimento al momento della pattuizione degli interessi e non a quello della dazione); come qualunque modifica unilaterale delle



condizioni contrattuali fosse stata comunque approvata dal cliente sottoscrivendo la clausola relativa (art.15 del contratto).

La banca concludeva per il rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. /2009. Vinte le spese del doppio grado di giudizio.

Si costituivano in appello la \_\_\_\_\_ s.r.l., nonché \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ contestando gli avversi assunti ed invocando, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.. Nel merito ne chiedevano il rigetto, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori. In via subordinata chiedevano che fosse comunque accolta la c.d. "domanda principale" restitutoria, confermando la condanna della Banca al pagamento di € 337.649,71.

Preliminarmente la Corte è chiamata a pronunciarsi in merito all'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da parte appellata ex art. 348 bis c.p.c.. Trattasi di eccezione infondata poiché non appaiono sussistere – come d'altro canto già valutato dalla Corte prima della trattazione della causa - i presupposti per la dichiarazione di inammissibilità per carenza di ragionevole probabilità di accoglimento (stante la validità, indipendentemente dall'esito finale della valutazione, degli elementi offerti al giudizio per la confutazione delle avverse tesi).

Sul **primo motivo di appello**. La Corte ritiene che trattasi di censura infondata e non meritevole di accoglimento. Come è noto, con riguardo alla interpretazione della domanda ed alla corrispondenza tra chiesto e pronunciato, spetta al giudice interpretare le domande proposte, individuando, attraverso l'analisi delle allegazioni e delle affermazioni della parte, gli elementi costitutivi delle stesse, e cioè, le *personae*, il *petitum* e la *causa petendi*. La valutazione da parte del giudice circa l'effettivo contenuto della domanda, è dunque discrezionale e libera, soprattutto con riferimento agli elementi oggettivi. In tale interpretazione, infatti, il giudice non è necessariamente vincolato alle espressioni letterali utilizzate, ma deve indagare e considerare il contenuto sostanziale della domanda (si cfr Cass. n.23669/2014; Cass. n.27940/2013; Cass. n.18783/2009; Cass. n.19331/2007; Cass. n.15802/2005; Cass. n.18068/2004; Cass. n.11667/2003; Cass. n.2922/1997), come ricavabile, ad esempio, dalle argomentazioni (in fatto e in





diritto) contenute nell'atto introduttivo o negli atti defensionali successivi, dai mezzi istruttori offerti, dalle precisazioni compiute nel corso del giudizio (Cass., S.U. n.27/2000; Cass. n.16783/2006; Cass. n.8879/2000; Cass. n.2574/1999; Cass. n.383/1999; Cass. n.424/1998; Cass. n.7941/1994); dallo stesso scopo cui mira la parte (Cass. n.17760/2006; Cass. n.8107/2006) e, persino, dal comportamento processuale (Cass. n.969/1996).

Ora nel caso di specie, dalla lettura dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dalla memoria n.1 art. 183, comma VI, c.p.c., dai verbali di udienza, si evince chiaramente la volontà di parte opponente di ottenere - unitamente alla restituzione di somme non dovute già versate alla banca in forza dell'ingiunzione di pagamento - la ripetizione, in via riconvenzionale, di quanto indebitamente versato negli anni in forza dell'applicazione di clausole illegittime (si veda pag. 37 atto di citazione in opposizione; ancora, pag. 28 memoria autorizzata ai sensi dell'art. 183, VI comma, n.1, c.p.c., nonché l'intero corpo degli atti). L'interpretazione fornita dal Primo Giudice alla domanda come complessivamente formulata dagli opposenti appare alla Corte corretta, coerente e logicamente orientata, per ciò solo pienamente condivisibile.

Il **secondo motivo di appello** è parzialmente fondato nei termini che seguono. La Corte rileva che trattasi nel caso di specie di un rapporto di conto corrente assai complesso, già intrattenuto tra le parti nel 1993, identificato, dapprima, con il n.            fino al 01.07.1996, e successivamente, in seguito al cambiamento della Filiale di riferimento, con il n.            . Nel passaggio non si verificava alcuna soluzione di continuità contabile. Al conto corrente ordinario 'principale' risultavano associati diversi conti 'accessori', identificabili con distinte numerazioni (si veda atto di opposizione a decreto ingiuntivo, pagg. 4 e 5) come conti anticipi e/o sovvenzioni. Il sistema di gestione e contabilizzazione adottato dalla Banca            prevedeva che le movimentazioni di riepilogo di tali conti 'accessori' e le relative competenze per interessi maturati periodicamente, risultassero girocontate sul c/c ordinario.

Dalla produzione documentale è emerso in modo chiaro che: a) il contratto originario di apertura relativo al c/c n.            non è stato prodotto in giudizio dalla banca opposta, e dunque non può dirsi intercorsa tra le parti (stante l'avvenuta



contestazione sul punto) una valida pattuizione delle condizioni economiche da applicare al rapporto bancario in esame; **b)** il contratto di cui al c/c n. è stato invece prodotto dalla banca; risulta sottoscritto in data 08/05/1996, e contiene l'indicazione delle seguenti condizioni economiche: tasso creditore 5,50%; tasso debitore entro fido 11,50%; tasso debitore extra fido 11,50%; commissione di massimo scoperto entro fido 0,125%; commissione di massimo scoperto extra fido 0,125%; valute: come da art. 7 Norme; chiusura annuale; l'art. 7 del contratto prevede la chiusura e l'addebito trimestrale delle competenze debitorie qualora il conto riporti un saldo a debito del correntista; **c)** i conti accessori indicati dalla Banca in sede monitoria – identificati con distinte numerazioni come conti anticipi per operazioni commerciali attuate dalla società opponente e finalizzati allo sconto di effetti ed alle anticipazioni su fatture – sono risultati associati al conto ordinario principale (in termini di gestione e contabilizzazione) e ad essi sono state pertanto applicate dalla banca le condizioni economiche pattuite, per il periodo successivo al 1996, nell'ambito del conto ordinario principale; **d)** i tassi di interesse applicati al correntista risultano, dunque, per il primo periodo, arbitrari e rimessi alla determinazione della banca con successiva comunicazione ed indicazione negli estratti conto, mentre per il periodo successivo, validamente pattuiti; **e)** è stato applicato illegittimamente l'anatocismo; **f)** sono state conteggiate commissioni di massimo scoperto e valute non pattuite, per il periodo 1993-1996, concordate per il periodo 1996-2009.

Ciò detto, la Corte – che, già trattenuta la causa in decisione, ha ritenuto di affidare ad una nuova Consulenza Tecnica d'Ufficio la rielaborazione dei conteggi relativi alle poste di dare e avere sulla base di quanto sopra emerso e nei limiti delle domande avanzate dalle parti rimettendo pertanto la causa in istruttoria – ritiene di dover argomentare e precisare il fondamento giuridico delle conclusioni raggiunte dalla medesima nell'assegnare al CTU i quesiti ritenuti dirimenti per la definizione del giudizio.

**Sugli interessi.** Come è noto dall'entrata in vigore della legge n. 154/1992, prima, e del d. lgs. 385/1993, poi, è stata stabilita *ex lege* la nullità delle clausole di rinvio agli usi per la determinazione degli interessi. Nel caso di specie, il dato che emerge inequivocabile è l'indeterminatezza *ab origine* degli interessi applicati





dalla banca: il contratto risalente al 1993 non è stato prodotto in giudizio e non è dato di conoscere eventuali pattuizioni tra le parti in termini di interessi, fino all'avvenuto cambiamento della Filiale di riferimento (il conto corrente identificato, dapprima, con il n. . . . . fino al 01.07.1996, come già evidenziato, successivamente, in seguito al sopradetto cambiamento di Filiale, è stato identificato con il n. . . . . e contiene precise condizioni economiche). Stante pertanto l'accertata indeterminatezza iniziale del tasso di interesse e l'arbitrarietà di quanto praticato nel corso del rapporto fino al 1996 in termini di interessi ultralegali, appare corretta ed immune da censure l'applicazione al predetto da parte del tribunale degli interessi sostitutivi ex art. 117 del T.U.B. in sostituzione degli interessi effettivamente applicati dalla banca opposta. Non appare percorribile, d'altro canto, il richiamo da parte della banca opposta alla pubblicazione delle condizioni praticate ai clienti ed alle comunicazioni relative al conto corrente oggetto di causa e successive all'apertura del c/c. (perché atti unilaterali), nonchè agli estratti conto inviati al correntista (secondo la Cassazione, si veda per tutte Cass. Ord. n. 30000 del 20.11.2018) è consolidato il principio per cui ai sensi dell'art. 1832 c.c., la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate, ma non impediscono la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti).

Tra le ipotesi di calcolo prospettate sul punto dal CTU la Corte ritiene di dover recepire l'azzeramento del saldo iniziale del conto alla data del 31/12/1994 tenendo presente la mancanza dell'estratto conto relativo al quarto trimestre 1994.

Per quanto concerne gli interessi praticati dalla Banca dopo il 1996, la Corte, esaminando il contratto prodotto in giudizio ed identificato con il n. . . . . – contratto contenente all'evidenza le varie condizioni economiche concordate tra le parti - ha ritenuto invece validamente pattuite le stesse ed ha sollecitato al CTU una revisione dei conteggi già eseguiti in primo grado sulla scorta delle conclusioni raggiunte sul punto dal Giudicante.



**Sull'anatocismo.** Che le clausole anatocistiche stipulate, come nella specie, prima dell'entrata in vigore della disciplina speciale di cui agli artt.25, comma 2, del D. Lgs. n. 342/99 e 2, commi 1 e 2, della Delibera CICR 09.02.2000, siano nulle per contrarietà all'art. 1283 c.c., è dato ormai pacifico. La problematica poteva sorgere per i rapporti bancari, come quello di specie (chiuso nel 2009), ancora pendenti alla data di entrata in vigore della predetta disciplina (che ha riconosciuto l'anatocismo se pattuito per iscritto, e nei limiti della reciprocità con riguardo agli interessi attivi e passivi), e con riguardo ai quali la normativa prevedeva un adeguamento. Ora, a prescindere dal detto adeguamento, vi è che l'art. 25, comma 3, D.Lgs. 342/1999 (di modifica all'art. 120 D.Lgs. 385/1993, T.U.B.) è stato però dichiarato illegittimo per eccesso di delega con sentenza n.425 del 9-17 ottobre 2000 della Corte Costituzionale. Ritiene la Corte pertanto che con il venir meno dell'art. 25 D.Lgs 342/1999, atto di normazione primaria, deve ritenersi venuto meno anche il fondamento dell'art.7 della delibera CICR 09.02.2000, atto di normazione secondaria, finalizzato ad attuarlo. Per tale ragione la capitalizzazione trimestrale degli interessi – che doveva comunque risultare pattuita espressamente dalle parti per iscritto, e dunque 'espressamente' approvata dal cliente, circostanza non verificatasi nel caso di specie (si ricorda sul punto che in linea di continuità con due recenti pronunce di legittimità (Cass. n. 26769/2019 e Cass. n. 26779/2019), la Suprema Corte ha ritenuto che la sostituzione della reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi all'assenza di capitalizzazione per effetto della declaratoria di nullità della clausola contrattuale anatocistica, rappresenti un evidente peggioramento delle condizioni contrattuali precedentemente applicate al conto corrente. Per tale motivo, proprio in applicazione dell'art. 7, terzo comma, della delibera CICR (per cui *«nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela»*) è necessario un nuovo accordo espresso tra le parti, non essendo ammissibile un adeguamento unilaterale) – resta disciplinata dalle norme vigenti in precedenza, alla stregua delle quali, per quanto detto, essa deve essere dichiarata nulla, in quanto stipulata in violazione del disposto dell'art. 1283 c.c..





Per i contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore delle predette disposizioni, infatti, con la pubblicazione sulla G.U. e la comunicazione nell'estratto conto, previste dalla Delibera CICR, non si realizza una modifica contrattuale ex art. 118 del TUB, bensì un'impropria sanatoria di una clausola nulla, attraverso un atto unilaterale.

**Sulle Commissioni di Massimo Scoperto e sulle valute e spese.** La censura alla statuizione del primo giudice in merito alle predette appare alla Corte infondata, e non meritevole di accoglimento, soltanto per il periodo 01.01.1995 - 31/07/1996, mentre appare pienamente legittima per il periodo successivo. Il Giudice di primo grado ha infatti correttamente ritenuto non praticabili la C.M.S. e le altre voci di spesa in concreto applicate, poiché l'assenza del contratto di c/c n. non consente di individuare l'avvenuta pattuizione delle dette voci di spesa. Non parimenti può dirsi per il contratto di c/c n. in cui dette voci risultano espressamente concordate tra le parti. In proposito, si deve premettere che deve ormai ritenersi superata ogni questione relativa all'elemento causale della commissione di massimo scoperto, alla luce degli interventi operati dal legislatore nel biennio 2008-2009 - ovvero del D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, in Legge 28 gennaio 2009, n. 2 e del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni in Legge 3 agosto 2009, n. 102 - con cui si è dato ufficiale riconoscimento a tale tipologia di onere aggiuntivo rispetto agli interessi passivi, nonché della pronuncia della Cassazione civile, sez. I, 18 gennaio 2006 n. 870, la quale ha definito la stessa come *“la remunerazione accordata alla Banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma”*, impiegata per *“riequilibrare i costi sostenuti dalla Banca per approvvigionarsi del denaro da mettere a disposizione del cliente”*. In disparte, quindi, ogni considerazione in ordine alla definizione ed all'astratta ammissibilità della commissione di massimo scoperto, in ossequio alle norme sulla trasparenza bancaria (dapprima l'art. 4 Legge 17 febbraio 1992 n. 154, e poi l'art. 117 D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 costituente il Testo Unico Bancario), la medesima commissione di massimo scoperto, per assurgere al requisito della determinatezza e determinabilità, deve anzitutto essere oggetto di pattuizione scritta: in



particolare, ai sensi degli artt. 117 TUB e 1346 c.c., per la sua validità devono ricorrere i requisiti della determinatezza o determinabilità dell'onere aggiuntivo da imporre al cliente.

**Sull'usura.** La Cassazione sul punto ha chiarito che la natura usuraria del tasso di interesse deve essere verificata con riguardo al momento della pattuizione e non a quello della dazione, si veda tra le tante, Cass. n.22204/2013). Per tale ragione, in disparte l'irrelevanza dell'indagine per il periodo 1995-1996 dal momento che la ricostruzione contabile è stata guidata dall'accertata indeterminatezza del tasso di interesse e dunque dall'applicazione dei c.d. interessi sostitutivi ex art. 117 T.U.B., la Corte rileva che il tasso di interesse emerso in corso di rapporto non rileva ai fini dell'usurarietà.

Ciò detto, la Corte, con riferimento alla richiesta da parte appellata di rivisitazione della CTU espletata in grado di appello perché ritenuta limitata, rileva quanto segue. Alla luce della produzione documentale, ma soprattutto alla luce dei quesiti posti al Consulente sulla base, e nei limiti, delle domande, principale e riconvenzionale, formulate dalle parti; sentite le parti attraverso la redazione da parte di queste ultime di note di trattazione scritta, la Corte ritiene come correttamente eseguito l'incarico da parte dell'Ausiliario del Giudice. La doglianza espressa da parte appellata alla mancata considerazione di 'tutti' i conti accessori nella ricostruzione contabile delle poste di dare e avere tra le parti non è meritevole di accoglimento, e ciò perché, anche a voler prescindere dalla mancata produzione dei contratti relativi (mancano tra l'altro, secondo le indicazioni comunque fornite dal CTU in risposta alla richiesta di chiarimenti di parte appellata, per buona parte di detti conti, gli estratti conto movimenti e scalari con dettagli competenze), ed anche a voler considerare l'elencazione, da ritenersi meramente indicativa, degli stessi, questi non sono stati oggetto di specifica, circostanziata domanda da parte degli appellati, motivo per cui l'indagine è rimasta circoscritta, oltre che ai contratti principali nn. . e , solo a quei conti accessori oggetto di ingiunzione di pagamento.

Adeguando pertanto la decisione agli esiti della nuova CTU espletata in appello, ritenuta immune da vizi e censure, ed interpretata la domanda complessivamente avanzata dagli oppositori in termini, comunque, di: revoca del decreto ingiuntivo,





restituzione delle somme già versate in esecuzione del decreto ingiuntivo, e ripetizione di somme non dovute per applicazione di clausole illegittime, la Corte ritiene di dover condannare la banca appellante alla restituzione agli appellati di quanto dai medesimi versato alla banca in esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, nonché alla corresponsione agli stessi della minor somma di € 312.861,52, come ottenuti dalla nuova ricostruzione contabile, indebitamente richiesti alla correntista nell'ambito del rapporto bancario di cui è causa intrattenuto con la medesima, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.

Le spese del giudizio di secondo grado seguono la parziale soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Le spese relative alla CTU espletata dal Dott. sono poste a carico solidale delle parti e liquidate come da dispositivo tenendo conto della richiesta avanzata dal professionista e dell'impegno dal medesimo profuso nell'espletamento dell'incarico affidatogli.

#### P.Q.M.

la Corte, definitivamente decidendo la causa in epigrafe descritta, in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata:

- 1) condanna l'appellante a corrispondere agli appellati complessivi € 650.511,23 (di cui € 337.649,71 a titolo di restituzione somme ed € 312.861,52, a titolo di ripetizione di indebitato), oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- 2) condanna l'appellante a rimborsare agli appellati il 70% delle spese di lite del doppio grado di giudizio che si liquidano, per l'intero, in € quanto al primo grado di giudizio, ed in € quanto al secondo grado di giudizio, oltre, in entrambi i casi, il rimborso delle spese generali, IVA e CPA, da distrarsi, quanto al grado di appello, in favore degli Avv.ti Emanuele Argento che si sono dichiarati antistatari; compensa interamente tra le parti il restante 30%;
- 3) pone a carico solidale delle parti le spese di CTU che liquida in favore del Dott. in € 7.686,33.

Così deciso in L'Aquila il 14.12.2021

Il Cons.Est.Dott.Augusta Massima Cucina Il Pres. Dott. Giancarlo De Filippis



